



CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

SETTORE	1 SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO	Ufficio Segreteria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 765 DEL 20/06/2018

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, mediante ordine diretto di acquisto (Oda) sul Mepa del servizio in forma associata dei Comuni di Oria, Latiano, San Pietro Vernotico e Torre S. Susanna, di Responsabile esterno della Protezione dei Dati Personali (RPD) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679. Determina a contrarre ed assunzione impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Loredana D'ELIA

Premesso che il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione hanno approvato in data 27 aprile 2016 il Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) con cui, abrogando la direttiva 95/46/CE, è stata emanata la nuova disciplina relativa “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”;

Che tra le tante innovazioni apportate dal citato RGPD l'art. 37, prf. 1, dispone l'obbligo, per alcuni titolari del trattamento, tra cui le autorità pubbliche e gli organismi pubblici, di designare un responsabile della protezione dei dati;

Che il Responsabile della protezione dei dati, oltre a dover essere tempestivamente e adeguatamente coinvolto da parte del titolare e del responsabile del trattamento in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali (art. 38, prf. 1) nonché a poter essere contattato dagli interessati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dallo stesso RGPD (art. 38, prf. 4), deve essere incaricato almeno dei seguenti compiti (art. 39, prf.1):

- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
- cooperare con l'autorità di controllo;
- fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

Considerato che il responsabile della protezione dei dati può essere anche un soggetto esterno – persona fisica o giuridica – il quale assolve i suoi compiti in base a un contratto di servizi (art. 37, prf. 6);

Che lo stesso deve essere individuato “in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39” (art. 37, prf. 5) tenendo conto che “il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o del responsabile del trattamento” (considerando 97 del RGPD);

Che i Comuni di Oria, Latiano, San Pietro Vernotico e Torre Santa Susanna, dando atto della inesistenza, all'interno delle rispettive organizzazioni, di figure in possesso della professionalità adeguata per svolgere i compiti propri del responsabile della protezione dei dati, hanno stipulato apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) per la gestione in forma associata con la quale si è stabilito di ricorrere ad un soggetto esterno – persona fisica o giuridica –

dotata delle predette qualità professionali cui affidare l'incarico di responsabile della protezione dei dati attraverso un contratto di servizio;

Che il Comune di Oria è individuato quale Ente capofila che deve provvedere alla individuazione del soggetto esterno ed alla stipula del contratto con il soggetto incaricato;

Che al fine di dare esecuzione all'impegno convenzionale assunto coi Comuni di cui sopra ed ottemperare agli obblighi imposti dal Regolamento europeo, si è inteso procedere alla individuazione di un soggetto esterno previa consultazione preliminare di mercato cui affidare l'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati;

Richiamate:

- la **Determinazione n. 613 r.g. del 21.05.2018** con la quale, il Comune di Oria, in qualità di Ente Capofila della Convenzione di cui in premessa, avviava apposita procedura di indagine informale di mercato per l'affidamento dell'attività di adeguamento, in forma associata dei Comuni di cui sopra, alla normativa europea sulla protezione dei dati personali ed individuazione Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) e ne approvava il relativo avviso

- la **Determinazione n. 670 r.g. del 31.05.2018** con la quale si è provveduto a nominare la commissione esaminatrice delle proposte/manifestazioni di interesse pervenute nei termini nell'ambito della procedura di indagine informale di mercato di cui sopra nelle persone di:

Dott. Rosario Cuzzolini, Segretario Comunale del Comune di Oria, in qualità di Presidente

Dott.ssa Carmela Flore, Segretario Comunale del Comune di Latiano, in qualità di membro

Dott.ssa Rosa Lippolis, Vice Segretario del Comune di Torre Santa Susanna, in qualità di membro

Visto il verbale del 01 Giugno 2018, dal quale si può prendere atto che:

- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissata per le ore 12.00 del 31.05.2018, sono pervenute a mezzo pec al Protocollo del Comune di Oria le sottoelencate n. 4 proposte, ciascuna delle quali composte dal Modello A (Modello di dichiarazione del possesso dei requisiti) e dal Modello B (preventivo di spesa):

Numero prot.	Denominazione del Soggetto proponente	Sede
9495 del 31.05.18	Qualifica Group S.r.l.	Cardito (NA)
9479 del 31.05.18	Parsec 3.26 S.r.l.	Cavallino (LE)
9205 del 28.05.18	M.D. Sicurezza S.n.c.	Brindisi
9432 del 30.05.18	Dott. Lazzaro Palumbo	San Giovanni Rotondo

- verificati preliminarmente i requisiti di ordine generale e di ordine speciale richiesti per l'ammissione alla procedura, dando atto dell'assenza del titolo di studio specifico richiesto dall'avviso da parte del Dott. Lazzaro Palumbo, la commissione procedeva all'ammissione alla procedura di valutazione delle sole altre proposte pervenute come sopra individuate;

- proceduto all'attribuzione dei punteggi e vistene le risultanze, la Commissione stabiliva di affidare provvisoriamente il servizio oggettivato a Parsec S.r.l.con sede in Cavallino (Le);

Considerato che in sede di accertamento dei requisiti previsti dalla normativa richiamata in premessa ai fini dello svolgimento del servizio di che trattasi, è stata rilevata una potenziale situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell'art 38 del Regolamento Europeo, con la posizione che la Parsec S.r.l ricoprirebbe ed i compiti e le funzioni da espletare con riferimento alle attività che la stessa già svolge a favore di alcuni dei Comuni associati;

Che per tale ragione si ritiene non poter approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione valutatrice nominata con Determinazione n. 670 r.g. del 31.05.2018 e di non poter disporre l'aggiudicazione del servizio di adeguamento, dei Comuni di Oria, Latiano, San Pietro Vernotico e Torre S. Susanna, alla normativa europea sulla protezione dei dati personali e di Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) alle condizioni e termini proposti in sede di offerta cui espressamente si rinvia, in favore di Parsec S.r.l. con sede in Cavallino (Le) per le ragioni sopra richiamate;

Valutato che in esito all'esperimento della procedura informale, gli altri operatori partecipanti non appaiono idonei all'espletamento dell'incarico in quanto non in possesso di maturata esperienza nell'ambito della pubblica amministrazione;

Rilevato che il valore economico del servizio richiesto risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, e che l'affidamento per la fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016;

Che comunque, in ogni caso, con la indagine di mercato avviata con la richiamata determinazione dirigenziale, è stata esplorata la propensione degli operatori del mercato alla realizzazione del servizio, dando atto che la stessa, come espressamente specificato nello stesso avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente Capofila, non ha assunto alcuna finalità negoziale, ma unicamente conoscitiva dell'assetto del mercato, dunque dell'esistenza di operatori economici interessati a diventare potenziali contraenti;

Che pertanto questa stazione appaltante non è vincolata all'aggiudicazione del servizio qualora ritenga che i soggetti partecipanti alla procedura informale non appaiano idonei all'espletamento dell'incarico;

Constatata comunque la necessità di ottemperare agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679, in esecuzione anche degli impegni assunti in sede di convenzione con i Comuni di Latiano, San Pietro Vernotico e Torre Santa Susanna, e dunque, in considerazione delle carenze in organico di personale avente i requisiti richiesti dalla normativa in materia, di stabilire la esternalizzazione tramite le ordinarie procedure di affidamento previste dal Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 procedendo alla individuazione di un soggetto esterno cui affidare il servizio oggettivato;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal D.L. 95/2012 ,convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 e s.m.i., nel favorire sempre più il ricorso a centrali di committenza ed a strumenti telematici di negoziazione (e procurement) prevede, tra l'altro, l'obbligo per le P.A. di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati;

Rilevato che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., attraverso il sito "acquistinrete.it", postale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al Mepa ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori;

Considerato che su tale portale sono individuati i beni e i servizi da acquistare offerti da ditte specializzate;

Ritenuto pertanto, al fine di individuare il soggetto esterno cui affidare il servizio di Responsabile esterno della Protezione dei Dati Personali (RPD) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 a favore dei quattro comuni associati, di ricorrere al Mepa attraverso un confronto concorrenziale delle proposte in esso esistenti, avendo cura, data la peculiarità e la rilevanza del servizio, nonché le caratteristiche curriculari che tali soggetti devono possedere ai fini dello svolgimento delle funzioni previste dalla normativa europea, di contemperare la convenienza economica con le competenze specifiche richieste e non incorrere nelle sanzioni pecuniarie stabilite dal Regolamento europeo, valutando quindi anche i criteri di affidabilità e garanzia nello svolgimento del ruolo che il soggetto deve svolgere all'interno dei Comuni associati;

Dato atto infatti che la figura del RDP deve essere designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e delle capacità di assolverne i compiti;

Visto tra l'altro che, per quanto di conoscenza, sul mercato sono presenti operatori in numero superiore a quelli che hanno presentato la propria manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio in oggetto;

Dato atto che su tale mercato è stata individuata la proposta della ditta Studio Carrisi S.a.s. del Dott. Rosario Carrisi & C., con sede in Trepuzzi (Le) alla Via Edificio Scolastico 57/A, e che la stessa risulta essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa europea per lo svolgimento del servizio di che trattasi;

Visto il ricco curriculum del Dott. Rosario Carrisi dal quale si evince un'ampia esperienza sia formativa che lavorativa in materia di sicurezza di dati personali soprattutto nell'ambito della Pubblica Amministrazione;

Valutato dunque positivamente il grado di professionalità del Dott. Rosario Carrisi adeguato alla complessità del compito da svolgere e l'approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di privacy, nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento;

Valutata altresì la congruità dell'offerta economica;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.50/2016";

Considerato che:

- l'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016, riguardante il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte;
- ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 il responsabile del procedimento di spesa deve adottare apposita determinazione a contrarre indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto e la modalità di scelta del contraente
- la prestazione in argomento può essere eseguita in economia, in virtù di quanto previsto dal richiamato art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016;
- l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D.Lgs citato;

Atteso che la presente determinazione ha valore di autorizzazione anche ai fini dell'assunzione dell'impegno di spesa ai sensi degli artt. 191 e 192 del Dlgs.vo 267/2000 e s.m.i;

Verificato che l'importo del servizio di cui alla presente è pari ad € 8.900,00 oltre iva come per legge, che, essendo gli oneri di spesa complessiva del servizio associato ripartiti in parti uguali, la quota di spettanza di ciascun Ente associato è pari ad € 2.225,00 oltre iva;

Rilevato dunque che la spesa complessiva da impegnarsi per l'affidamento del servizio a vantaggio della ditta precitata ammonta ad € **10.858,00** I.V.A. compreso e che tale somma trova imputazione sul neo istituito capitolo di bilancio, di cui, sulla base dell'esigibilità della spesa, € **5.429,00** sull'e.f. 2018 ed € **5.429,00** sull'e.f. 2019;

Visto che il comma 5 dell'art. 3 della L. 136/2010, così come sostituito dall'art. 7 comma 1, lettera a., L. 217/2010, prevede ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari che gli strumenti di pagamento debbano riportare il codice identificativo di gara (CIG);

Atteso che a tal fine si è provveduto a richiedere, con il Sistema Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) ed acquisire il CIG risultante n. Z4923EEC31;

Visto l'art. 107 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che non rientrano tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo espressamente attribuiti dalla legge o dai regolamenti agli organi di governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario Comunale o del Direttore Generale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

Accertata la propria competenza a provvedere in merito, giusta decreto commissariale con cui sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 comma 2 e 3 del del D.L.gs. 18

agosto 2000 n. 267;

D E T E R M I N A

1) **Di dare atto** che tutto quanto statuito in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) **Di non approvare** la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione valutatrice nominata con Determinazione n. 670 r.g. del 31.05.2018, in favore di Parsec S.r.l. con sede in Cavallino (Le) e prendere atto dell'esito infruttuoso dell' esperimento della procedura informale conoscitiva di mercato avviata con Determinazione n. 613 r.g. del 21.05.2018;

3) **Di dare atto** che al fine di individuare il soggetto esterno cui affidare il servizio di Responsabile esterno della Protezione dei Dati Personali (RPD) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 a favore dei quattro comuni associati, si è fatto ricorso al Mepa attraverso un confronto concorrenziale delle proposte in esso esistenti, avendo cura, data la peculiarità e la rilevanza del servizio, nonché le caratteristiche curriculari che tali soggetti devono possedere ai fini dello svolgimento delle funzioni previste dalla normativa europea, di contemperare la convenienza economica con le competenze specifiche richieste e non incorrere nelle sanzioni pecuniarie stabilite dal Regolamento europeo, valutando quindi anche i criteri di affidabilità e garanzia nello svolgimento del ruolo che il soggetto deve svolgere all'interno dei Comuni associati;

4) **Di affidare** in economia ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. A) del D.lgs. n. 50/2016 mediante Ordine diretto di Acquisto (Oda) sul Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) il servizio di adeguamento, in forma associata dei Comuni di Oria, Latiano, San Pietro Vernotico e Torre S. Susanna, alla normativa europea sulla protezione dei dati personali ed individuazione Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. A) del D.lgs. n. 50/2016, per la durata di un anno con possibilità di rinnovo, alla ditta Studio Carrisi S.a.s. del Dott. Rosario Carrisi & C., con sede in Trepuzzi (Le) alla Via Edificio Scolastico 57/A;

5) **Di dare atto** che la nomina del Responsabile della Protezione dei Dati avverrà con separati atti di designazione da parte dei Titolari del Trattamento dei Dati di ciascun Comune associato;

6) **Di dare atto** che per il conseguimento di detta fornitura è stato richiesto ed acquisito il CIG presso i servizi informatici dell'AVCP, ai sensi della L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, risultante n. Z4923EEC31;

7) **Di dare atto** che la complessiva, necessaria somma di € **10.858,00** trova imputazione sull'apposito capitolo 2400 di cui, in considerazione dell'esigibilità della medesima, e quindi

nell'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, € 5.429,00 sull' e.f. 2018 ed € 5.429,00 sull'e.f. 2019;

8) **Di provvedere** con successivo atto alla liquidazione della spesa a seguito di presentazione di regolari fatture semestrali e previa verifica di avvenuta esecuzione della prestazione oggetto del presente affidamento;

9) **Di dare atto** che gli oneri di spesa complessiva del servizio associato derivanti dal presente affidamento sono ripartiti in parti uguali tra i Comuni associati;

10) **Di procedere** altresì all'accertamento in entrata della somma corrispondente alla quota parte degli altri Comuni associati che, come da convenzione sottoscritta ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, pari ad € **8.143,50** con imputazione sul cap. 2400 ENTRATA di cui € **4.071,75** sull'e.f. 2018 ed € **4.071,75** sull'e.f. 2019;

11) **Di dare atto** del proprio parere tecnico favorevole, attestato dalla sottoscrizione del presente provvedimento, circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000;

12) **Di dare atto** del proprio parere tecnico favorevole, attestato dalla sottoscrizione del presente provvedimento, circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000;

La presente determinazione:

- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line.
- Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- A norma dell'art. 8 della legge n°241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la Dr.ssa Loredana D'ELIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dr.ssa Loredana D'ELIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Num.SubImp.</i>
1	2018	2400	INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI	5429,00	1091	
2	2019	2400	INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI	5429,00		

Nella Residenza Comunale, li25/06/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

f.to Dott.ssa Angelica Sabba

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1168

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Oria, dalla data 25/06/2018 per rimanervi gg 15 consecutivi.

COPIA

Nella residenza Comunale, li 25/06/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Rosario Cuzzolini

Visto è copia conforme all'originale

Nella Residenza Comunale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO